

N. OSS.	N PROT.	DATA	ENTE	SERVIZIO/ SETTORE	RESPONSABILE	OSSERVAZIONE	PARERE TECNICO	Proposta testo Delibera
1A	20880	09.11.2023	Provincia di Oristano	Settore Ambiente e attività produttive	Responsabile: Pierangela Olinu Redattore: Valentina Caboi	<p>Al fine di una più immediata lettura delle azioni del PUL, si ritiene opportuno che nel Rapporto Ambientale venga inserita una sintetica descrizione dell'attuale fruizione del litorale nei diversi settori/unità di spiaggia (classificazione dei litorali secondo le definizioni delle linee guida RAS, concessioni e relative tipologie e dimensioni, accessibilità, servizi, criticità ecc.), e delle relative scelte del Piano, da descriversi nella loro concretezza e nelle loro dimensioni, nei singoli settori del litorale.</p>	<p>Il Rapporto Ambientale è stato integrato riportando una sintesi dell'attuale fruizione del litorale e delle previsioni di Piano.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
1B						<p>È necessario che il Rapporto Ambientale a seguito dell'individuazione delle criticità ambientali del contesto indichi come esse vengono affrontate dal Piano, collegandole alle specifiche azioni individuate più che agli obiettivi generali (o in alternativa evidenzii esplicitamente che la soluzione o mitigazione di determinate criticità esula dalla sua specifica sfera di azione/competenza).</p>	<p>Il Rapporto Ambientale è stato integrato mettendo in relazione le azioni di Piano con le criticità ambientali e come queste vengono affrontate.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
1C						<p>Si chiede di dar conto dell'approvazione dello Studio di assetto idrogeologico redatto ai sensi delle Norme tecniche di attuazione del PAI citato alle pag. 46-47 indicando gli estremi del relativo atto dell'ADIS. Si rammenta che ai fini dell'adozione del parere motivato di VAS è comunque necessario venga prodotta e acquisita la relazione asseverata di cui all'art. 8 comma 2ter delle stesse NTA.</p>	<p>Il Rapporto Ambientale è stato modificato riportando gli estremi di approvazione dello studio di assetto idrogeologico (Determinazione del Segretario Generale dell'AdB n. 93 Prot. Interno n. 5584 del 27/05/2023). Ai sensi dell'Art. 8 comma 2ter lett. b) delle NTA del PAI è "facoltà del Comune competente prescrivere la redazione dello Studio di Assetto Idrogeologico in caso di nuove e motivate situazioni di potenziale rischio", così come è stato fatto nel caso in questione, che ha previsto la redazione di uno studio appositamente sviluppato per la fascia costiera a supporto del PUL, in quanto l'intera area interessata non era stata studiata in precedenza neanche dal PAI. Gli elaborati di Piano sono stati integrati con la <u>Relazione asseverata di accompagnamento al Piano ai fini del PAI (Art.8 comma 2ter lett. b delle NTA PAI).</u></p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
1D						<p>Al par. 2.6, ove si dà conto delle osservazioni pervenute in fase di scoping, è opportuno, per completezza di esposizione, dar conto anche della nota pervenuta da parte del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie locali.</p>	<p>Il Rapporto Ambientale, al paragrafo 2.6, è stato integrato riportando la nota pervenuta da parte del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie locali nella fase di scoping.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
2A	29106	16.11.2023	RAS - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	Servizio Territoriale Ispezzatorio Ripartimentale e del CFVA di Oristano	Simona Pallanza	<p>Rispetto alle osservazioni fatte in sede di VAS nel 2017 (vedasi pag. 13 e 14 del documento di Sintesi non tecnica della VAS), si rileva che la controdeduzione 2 non soddisfa del tutto quanto richiesto: alcuni perimetri di aree incendiate sono stati riportati in mare; inoltre emerge, dalla lettura degli elaborati, attenzione scarsa o nulla al fine di garantire una fruizione sicura del territorio, soprattutto in caso di emergenze. Per le controdeduzioni 4 e 5, anche se si tratta di temi di non stretta competenza del PUL, si ritiene che siano comunque strettamente correlati con il conseguimento degli obiettivi del piano. Manca inoltre una risposta specifica all'osservazione 6: la controdeduzione è troppo generica.</p>	<p><i>Punto 2 oss. Scoping</i> . Il PUL prevede una riorganizzazione del sistema dell'accessibilità al litorale, individuando i percorsi pedonali, le aree destinate alla sosta veicolare e i percorsi ciclo-pedonali per lo sviluppo di una fruizione naturalistica del territorio. Per la definizione delle vie di emergenza dovrà essere redatto apposito Piano comunale di Protezione Civile. Si evidenzia inoltre che i perimetri delle aree incendiate riportate nelle tavole 1a e 1b non ricadono in aree a mare.</p> <p><i>Punto 4 e 5 oss. Scoping</i> . Per quanto riguarda i punti 4 e 5 si ribadisce che il PUL non ha competenza nella regolamentazione dell'accessibilità a mare e l'installazione di boe o di strumenti di videosorveglianza, ma dell'Ente gestore dell'AMP e della RAS per quanto concerne le concessioni a mare. Si specifica che sono in atto gli interventi di manutenzione integrale delle boe di delimitazione della zona A dell'Isola di Mal di Ventre e che l'AMP sta procedendo con l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza del litorale.</p> <p><i>Punto 6 oss. Scoping</i> . La Relazione Tecnico-illustrativa del Piano è stata integrata con un capitolo dedicato agli <i>Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale per il litorale di Cabras.</i></p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
2B						<p>A fronte di una definizione abbastanza puntuale nelle tavole dei numeri di concessioni (terrestri e demaniali), delle loro localizzazioni, delle aree da adibire a parcheggio, non si riscontra un livello descrittivo di pari livello delle azioni che si intendono realizzare per garantire la tutela del suolo e migliorare le condizioni di degrado retrodunali, per lo più associate ad una fruizione che sino ad oggi è stata difficilmente controllabile, che il piano vorrebbe regolamentare, ma che potrebbe non essere così facile contenere.</p>	<p>La Relazione Tecnico-illustrativa del Piano è stata integrata con un capitolo dedicato agli Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale per il litorale di Cabras. Nel Regolamento sono esplicitati gli indirizzi per la tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale nonché gli usi consentiti e non consentiti per ciascuna "zona ambientale" individuata con la finalità di regolamentare la fruizione del litorale in modo ecosostenibile, prevenire e mitigare gli impatti ambientali derivanti dalla stessa e salvaguardare gli elementi vulnerabili; tutto ciò in coerenza con le finalità perseguite dal PUL, che richiedono di "promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale" (art. 17 delle Direttive Regionali).</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
2C						<p>Si presume che tutte le strutture debbano essere temporanee ed amovibili (a parte ciò che già esiste oggi), ma sembrerebbe invece che le pavimentazioni per le aree a parcheggio debbano essere fisse, e, per quanto si presuma di realizzarle con superfici drenanti, una volta trasformate saranno comunque più impermeabili del suolo naturale. Alcune tipologie indicate per gli indicatori di contesto: aree sosta realizzate mediante tecniche atte a mitigare rischi legati ai cambiamenti climatici, superfici a verde realizzate all'interno delle aree sosta non aiutano a capire meglio come verranno realizzate, posto che la creazione di "superfici a verde" in gran parte del Sinis appare di difficile realizzazione per le condizioni stagionali, a meno che non si utilizzino specie non autoctone (ma questo non è possibile, visto l'alta vulnerabilità di queste aree e l'alto livello di tutela ambientale cui soggiacciono); deve invece essere previsto, nel caso di rinfoltimenti con specie vegetali per questi o per altri scopi, l'uso di materiali forestali di moltiplicazione a norma di legge.</p>	<p>L'art. 9 comma 11 del Regolamento è stato modificato prevedendo esclusivamente la sistemazione del fondo naturale per le nuove aree sosta. L'eventuale utilizzo di pavimentazioni drenanti (terra stabilizzata o utilizzo di autobloccanti) potrà essere prevista esclusivamente nell'ambito di San Giovanni di Sinis. Il comma 17 è stato inoltre modificato prevedendo l'uso di materiali forestali di moltiplicazione a norma di legge per quanto riguarda l'impianto di specie vegetali all'interno delle aree sosta.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
2D						<p>Non emerge chiaramente se la criticità delle aree di sosta allo stato attuale non regolamentate, a Is Corighias e in altre località più puntuali, venga finalmente risolta, così come non risultano, tra le diverse tipologie di concessione, le aree di sosta attrezzate per camper, delle quali ci sarebbe necessità, al fine di scongiurare potenziali pericoli di inquinamento difficilmente controllabili.</p>	<p>Il PUL individua localizzazioni e dimensioni delle aree sosta in relazione al progetto di fruizione complessiva del litorale e della capacità di carico delle spiagge. Il PUL non definisce le modalità di gestione e i tempi per l'attuazione degli interventi, individuando i principali requisiti progettuali per la loro realizzazione. Si precisa che il PUL non ha competenza sulle aree attrezzate per camper. In ogni caso nel capitolo 9 <i>Indirizzi dell'Amministrazione Comunale per il progetto di fruizione integrata del litorale marino-costiero</i> della Relazione Tecnico-illustrativa l'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza di regolamentare la sosta camper anticipando al punto d) del capitolo il seguente indirizzo progettuale: <i>individuare in località Mari Ermi nord un'area di retro spiaggia da destinare ad attività ricreative e sosta camper.</i> Le condizioni per la realizzazione di un'area camper potranno essere definite in sede di redazione dello strumento urbanistico generale (PUC) attraverso l'individuazione di una specifica destinazione urbanistica.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>
2E						<p>Sarebbe auspicabile un documento unico che preveda la razionalizzazione della viabilità carrabile e dei parcheggi, documento di base utile anche a definire pianificazioni di altro tipo (es. protezione civile); si rammenta in proposito che i parcheggi, ma più in generale tutto il territorio, visto l'alto grado di antropizzazione previsto, debbono rispettare la normativa in vigore ed il dettato delle prescrizioni AIB.</p>	<p>Gli elaborati cartografici (Tavv.8.1 ... 8.8 del PUL) riportano il progetto di riorganizzazione dei percorsi pedonali e carrabili di accesso al litorale e delle aree destinate alla sosta veicolare previsti dal PUL. All'interno del Regolamento del PUL è richiamato l'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.</p>

N. OSS.	N PROT.	DATA	ENTE	SERVIZIO/ SETTORE	RESPONSABILE	OSSERVAZIONE	PARERE TECNICO	Proposta testo Delibera
2F						La riorganizzazione del sistema degli accessi alle spiagge prevede la riduzione della rete dei sentieri creatisi spontaneamente nel tempo a seguito di fruizioni non sempre e non solo pedonali. Poiché è molto facile aprire nuovi varchi (soprattutto con l'uso dei mezzi meccanici) mentre può volerci molto tempo e diversi accorgimenti perché gli stessi si richiudano, sarebbe opportuno individuare modalità di intervento meno vaghe e generiche di quelle citate negli elaborati, per riportare allo stato naturale tutte queste superfici e soprattutto per mantenere la condizione di "naturalità ripristinata" nel tempo (diversi anni fa furono fatti interventi di questo tipo chiudendo con massi e palizzate lunghi tratti, ma in assenza di mantenimento degli sbarramenti i varchi sono stati riaperti e alcune azioni vanificate).	L'individuazione di interventi pubblici finalizzati alla protezione, riqualificazione e ripristino degli ambiti degradati, nonché finalizzati alla chiusura dei varchi non regolamentati, non sono di competenza del Piano di Utilizzo dei Litorali (art. 17 delle Direttive, 3° capoverso), ma di altri strumenti di settore riconducibili ai Piani Stralcio di Bacino e ai Piani di Gestione dei siti Natura 2000. Il Regolamento del PUL prevede indirizzi per la riqualificazione delle aree degradate, in coerenza con le finalità perseguite dal PUL, che richiedono di "promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale" (art. 17 delle Direttive, punto e). La Relazione Tecnico-illustrativa del Piano è stata integrata con un capitolo dedicato agli Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale per il litorale di Cabras.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
2G						Si rammenta che buona parte del promontorio di capo San Marco (vedasi tav. 1.2) è assoggettato a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23, pertanto ogni intervento da realizzare in tali aree dovrà essere valutato nel dettaglio da questo servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.	L'art.17 del Regolamento del PUL è stato integrato richiamando che gli interventi pubblici ricadenti in aree assoggettate a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23, dovranno essere valutati dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
2H						Il sistema di monitoraggio del piano, assieme agli indicatori individuati, appare più un elenco generico di buoni propositi piuttosto che un sistema compiuto e collaudato. Di alcuni indicatori non si capisce il senso (es.) estensione della superficie programmabile, di altri appare difficile la misurazione puntuale (es. estensione degli ambiti dunari, estensione superfici interessate dalla presenza di specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario), mentre potrebbe essere utile inserire alcuni, non previsti, che potrebbero dare, con un numero e un riferimento % rispetto agli anni precedenti, un'informazione utile e puntuale: ad es. consumo di suolo (mq), sabbia e altri materiali della spiaggia sottratti e restituiti (mc o q.li), ecc.	Gli indicatori citati sono stati calcolati o utilizzati nella fase di redazione del piano e risultano in stretta relazione con le azioni di piano individuate. In particolare quello relativo all'estensione della superficie di spiaggia programmabile (in mq) è alla base del dimensionamento e localizzazione delle concessioni demaniali e strettamente correlato all'estensione degli ambiti dunari (in mq) e degli habitat di interesse conservazionistico (in mq), indicatori puntualmente definiti e calcolati nella fase di redazione del piano. Si specifica che tali indicatori concorrono a rappresentare lo stato di salute dei compendi sabbiosi presenti nel litorale di Cabras. Per quanto riguarda gli indicatori proposti, ricordando che il sistema di monitoraggio deve essere strettamente correlato alle azioni di piano al fine di correggerle o eliminarle nel caso non concorrano al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità considerati, sembrano non riconducibili ad azioni di piano specifiche. In particolare il consumo di suolo non rappresenta un indicatore adeguato, dal momento che tutte le azioni materiali del PUL sono riferite a interventi rimovibili e stagionali.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
3A						Con riferimento al Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture e nello specifico l'art. 7, comma 6 il quale prevede che "Eventuali posizionamenti di corridoi di lancio per finalità pubbliche e di sicurezza verrà valutata stagionalmente di concerto con la Capitaneria di Porto competente" evidenzia che l'Amministrazione competente al rilascio della prescritta autorizzazione al posizionamento del corridoio è attualmente la Regione Autonoma della Sardegna previo parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.	L'art.7 comma 6 del Regolamento è stato modificato esplicitando che la competenza per il posizionamento di corridoi di lancio è della Regione Autonoma della Sardegna. L'interesse dell'Amministrazione comunale con riferimento a specifiche concessioni demaniali a mare è riportato nel cap. 9 della Relazione Tecnico-illustrativa del PUL.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
3B						In riferimento all' art. 7, ai commi 10, 11 e 12 si osserva che ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 7/2021, recante "Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo -funzioni dei comuni" sono attribuite ai Comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei PUL. L'Amministrazione comunale, pertanto, non ha alcuna competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni temporanee, che spetta esclusivamente alla Regione Autonoma della Sardegna.	L'art.7 del Regolamento è stato modificato esplicitando che la competenza per il rilascio delle autorizzazioni temporanee è della Regione Autonoma della Sardegna. L'interesse dell'Amministrazione comunale con riferimento a specifiche concessioni temporanee è stato riportato nel cap. 9 della Relazione Tecnico-illustrativa del PUL.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
3C						Si evidenzia che l'art. 17, rubricato "Procedure per il rilascio delle concessioni", potrà prevedere esclusivamente la procedura per il rilascio di concessioni esterne al demanio marittimo di cui codesta Amministrazione comunale risulta competente. Il PUL, pertanto, non potrà prevedere disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni demaniali marittime (che spettano alla competenza regionale, che potrà richiedere la documentazione a tal uopo necessaria), ma esclusivamente la procedura per il rilascio di concessioni esterne al demanio marittimo.	Nulla osta la modifica richiesta.	Le modalità di rilascio delle concessioni demaniali di cui all'art. 17 del Regolamento includono scelte strategiche e obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire e risultano parte integrante delle scelte pianificatorie del PUL di competenza comunale, in particolare quelle che hanno ricadute sulla qualità dei servizi che si vogliono offrire sulla costa di Cabras, oppure le modalità che implicano ricadute dirette sugli aspetti socio economici del territorio comunale, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà che attiene ai rapporti tra i diversi livelli istituzionali. La Regione, pertanto, allo stato attuale, mantiene le competenze amministrative per le procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime nel rispetto delle norme vigenti in materia e nel rispetto del Regolamento del PUL. In questi termini gli aspetti normativi richiamati nell'art. 17 e le azioni da attuare per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti costituiscono un riferimento di base per l'espletamento delle gare, ma che in ogni caso non si sostituiscono ai dispositivi normativi sovraordinati.
3D						Per quanto concerne, invece, la Relazione tecnico-illustrativa e il paragrafo 8.3 (recante "Le concessioni demaniali marittime" – pag. 72) ove è presente la tabella che riassume le concessioni demaniali marittime attualmente esistenti e quelle in previsione, si osserva in particolare che: 1. incoerenza con il quadro di sintesi (pag.78) in quanto non indica la concessione CDM_01a a Portu S'Uedda; 2. non è stata recepita l'attuale concessione vigente gestita dalla RAS in località Mare Morto (conc. n.79 del 8.5.2006); 3. la concessione CDS_02 non è una CDS ma una CDC.	1. Nella tabella a pag.78 della Relazione tecnico illustrativa sono riportate le concessioni ricadenti nel settore di spiaggia; pertanto la concessione CDM_01a di Portu S'Uedda, trattandosi di settore roccioso, non è stata riportata. 2. Gli elaborati del PUL sono stati modificati riportando la corretta dimensione della concessione vigente n.79/2006 gestita dalla RAS. 3. La concessione è stata modificata riportando il codice CDC in sostituzione a CDS.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
3E						Con riferimento alle concessioni pianificate di cui al paragrafo 8.3 si rileva, inoltre, che vengono stabilite delle concessioni aventi un fronte mare superiore a 50 m. Tale pianificazione non risulta, pertanto, coerente con i parametri sopraccitati di cui alle Linee Guida PUL.	Le concessioni previste con fronte mare superiore a 50 metri sono state rimodulate nel rispetto di tale parametro.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.

N. OSS.	N PROT.	DATA	ENTE	SERVIZIO/ SETTORE	RESPONSABILE	OSSERVAZIONE	PARERE TECNICO	Proposta testo Delibera
3F						Con riferimento, infine, agli "Indirizzi dell'Amministrazione Comunale per il progetto di fruizione integrata " di cui al paragrafo 9, si segnala che lo specchio del litorale marino- costiero acqueo non può essere oggetto di pianificazione nell'ambito del PUL che disciplina le aree demaniali marittime con finalità turistico – ricreative.	Nella tavola 11 sono riportati indirizzi dell'A.C. per concessioni non di competenza del PUL al fine di esplicitare gli indirizzi dell'A.C. per la fruizione integrata del litorale marino - costiero di Cabras e favorire il confronto con tutti gli Enti che a vario titolo hanno competenze sull'ambito costiero.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4A	4223/2024	15.03.2024	RAS - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale	Ing. Valentina Mamei Ing. Cristina Nonnis	<p>Su Tingiosu: La proposta di piano prevede la realizzazione di un percorso pedonale naturalistico parallelo alla strada carrabile sterrata esistente. Gli elaborati forniti, e precisamente la Tavola 9 e il "Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture", definiscono tre tipologie di sentieri oggetto di sistemazione: pedonale, ciclo-pedonale e ciclabile. Per nessuno di questi viene definita quale sia la tipologia realizzativa, le modalità di posa, gli eventuali sistemi di ancoraggio e i materiali che si intendono utilizzare per la loro realizzazione. Non è chiaro se i sentieri pedonali verranno realizzati mediante l'utilizzo delle passerelle lignee di cui alla Tav. 9 e a pagina 38 del Regolamento d'uso. Occorre integrare gli elaborati progettuali descrivendo nel dettaglio le caratteristiche dei tre percorsi previsti in piano precisando che il punto 8 dell'art. 25 delle direttive RAS forniscono le modalità ammissibili a cui ci si deve attenere.</p>	Per il litorale di Cabras la scelta progettuale prevede la regolamentazione del sistema dell'accessibilità alle spiagge. Lo sviluppo di una fruizione naturalistica della risorsa, mediante una prima individuazione di percorsi naturalistici e ciclo-pedonali, è definita in relazione alla loro strategicità per l'organizzazione complessiva della fruizione dell'ambito costiero. Si specifica, infatti, che la progettazione e realizzazione degli stessi non è di competenza del Piano di Utilizzo dei Litorali e, di conseguenza, sono da intendersi come indirizzi del quadro strategico di sfondo per la fruizione complessiva del litorale. Le scelte progettuali e la localizzazione di dettaglio saranno definite con la redazione di un progetto specifico, accompagnato dagli elaborati valutativi necessari alla sua approvazione. All'art.9 del Regolamento sono stati riportati alcuni requisiti progettuali per la realizzazione degli stessi.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4B						<p>Capo Sa Sturaggia: 1. Gli elaborati progettuali non includono dettagli sulla tipologia di rastrelliere e strutture per il bike sharing che si intendono installare. È necessario pertanto integrare la documentazione di piano con delle immagini rappresentative delle tipologie di strutture in progetto o un loro schema descrittivo e dettagliato.</p> <p>2. Per quanto concerne le aree di sosta si ritiene che, delle tre tipologie proposte in tav. 9, solamente la tipologia con griglie stabilizzate sia idonea al contesto paesaggistico costiero in cui si sta intervenendo. Le soluzioni in macadam e autobloccanti condurrebbero a una percezione visiva e panoramica dei luoghi decisamente impattante e poco in sintonia con l'ambiente naturalistico circostante. Pertanto si chiede di modificare la Tav. 9 escludendo dalle possibili pavimentazioni realizzabili quelle in autobloccanti e macadam e in sostituzione si può prevedere una pavimentazione in terra stabilizzata, per natura permeabile e drenante, con colorazioni tenui quali il beige chiaro. Si precisa che nei parcheggi potranno essere realizzati sistemi di ombreggio con strutture in legno ed eventuale incanniccato, ai sensi del punto 7 lettera a) dell'art. 25 delle direttive.</p> <p>3. Le aree pic-nic negli elaborati grafici di progetto vengono solamente individuate da un simbolo. Occorre individuare, mediante delimitazione, il contorno delle aree che si intendono adibire a tale scopo e contestualmente specificare, se previsto, gli arredi che si intendono installare al loro interno, con ognuno le proprie caratteristiche tipologiche, colorazioni e materiali e, se possibile, accompagnati da delle fotografie rappresentative.</p>	<p>1. Anche in questo caso valgono le considerazioni riportate nell'istruttoria dell'osservazione precedente (Su Tingiosu). In ogni caso la Tavola 9 nonchè il Regolamento sono stati integrati riportando un esempio della tipologia di rastrelliere e strutture per il bike sharing.</p> <p>2. La Tavola 9 nonchè il Regolamento sono stati modificati escludendo dalle possibili pavimentazioni realizzabili per le aree sosta quelle macadam e in sostituzione è stata prevista una pavimentazione in terra stabilizzata, per natura permeabile e drenante, con colorazioni tenui.</p> <p>3. L'art.21 del Regolamento del PUL è stato integrato riportando per le aree pic-nic la superficie massima adibita allo scopo e gli arredi che si intendono installare al loro interno quali sedute, tavoli ed eventuali coperture.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4C						<p>Portu S'Uedda: 1. Negli elaborati progettuali non viene descritto l'intervento di riqualificazione dell'immobile esistente che si intende perseguire al fine di realizzare il chiosco bar (CD_14). Il fabbricato in questione è la cosiddetta vecchia rovina di Portu S'Uedda, realizzata in ladiiri e legno basamento di pietra, dalla classica forma a capanna, ormai in uno stato di degrado avanzato, priva di copertura, infissi e deteriorata dalle condizioni climatiche a cui è esposta. Gli interventi su di esso devono rispettare la sua valenza paesaggistica e quindi essere in linea con il recupero del fabbricato mediante conservazione dell'organismo edilizio esistente assicurandone la funzionalità, anche in relazione alla nuova destinazione d'uso, mediante un insieme di opere che rispettino gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, comprendendo anche il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle nuove esigenze dell'uso.</p> <p>2. Per quanto attiene la nuova concessione CD_15, si rappresenta che, in linea generale, si ritiene opportuno che i fabbricati oggetto di nuove concessioni debbano uniformarsi a quello che è il contesto esistente e pertanto nei luoghi, come in questo, in cui è prevista la realizzazione di due chioschi bar a poca distanza tra loro, questi debbano essere della stessa tipologia costruttiva tra quelle proposte in piano, nella Tavola 9 precisamente. Pertanto, nel caso specifico, il chiosco bar CD_15, inserendosi in un contesto in cui è previsto il recupero del fabbricato esistente con la concessione CD_14, dovrà essere previsto della stessa tipologia a capanna e con le stesse finiture esterne. Si precisa che gli spazi esterni ai punti ristoro possono essere dotati di sistemi di ombreggiamento solo mediante l'utilizzo di ombrelloni con struttura in legno e tela, ai sensi del punto 7 lettera c) dell'art. 25 delle direttive.</p> <p>3. Si precisa che la finitura esterna di tutti i manufatti, compresi i chioschi bar in questione, ai sensi dell'art. 25 delle direttive, dovrà essere intonacata e tinteggiata con colorazioni estremamente tenui e riconducibili alla tradizione locale e comunque che ben si armonizzano con il contesto paesaggistico, ad esempio bianco/panna/beige chiaro, in alternativa, le strutture in legno dovranno essere lasciate del colore naturale o mordentate coi colori sopra indicati, le strutture in metallo cromato potranno essere lasciate a vista, le strutture in alluminio dovranno essere elettrocolorate negli stessi colori di cui sopra. In merito ai colori pertanto si chiede di integrare il Piano con un abaco colori.</p> <p>4. Le strutture in genere devono rispettare la disposizione di cui al punto 3 dell'art. 25 delle direttive in merito alla facile rimozione delle stesse.</p> <p>5. Gli elaborati grafici forniti non consentono di verificare il rispetto dei parametri dimensionali e geometrici normati dall'art. 24 delle direttive. La documentazione grafica dovrà essere, pertanto, integrata con una planimetria generale che riporti la distanza libera tra le aree affidabili o affidate in concessione, la quale non potrà essere inferiore a 50 metri, in modo particolare, nel settore in questione, in riferimento alle distanze intercorrenti fra la concessione CD_14 e l'adiacente concessione CD_15.</p> <p>6. I percorsi pedonali di accesso alla spiaggia sono preferibilmente da realizzare in legno. Inoltre devono essere completamente amovibili con ancoraggi o appoggi che non rechino danno permanente al suolo e siano rialzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione. I materiali devono essere trattati in modo da risultare ignifughi, levigati e privi di schegge e i giunti metallici eventuali con la ferramenta di fissaggio dovrà essere trattata contro la corrosione. Si precisa che al di sotto del piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere installati i corrugati necessari all'installazione degli impianti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici, così come indicato negli elaborati progettuali, mediante semplice posa sul terreno, senza prevedere alcun tipo di scavo o di materiale incongruo come il calcestruzzo e senza danneggiare la vegetazione presente.</p> <p>7. L'area di fruizione animali domestici dovrà essere recintata secondo le disposizioni di cui al punto 6 dell'art. 25 delle direttive, quindi mediante pali di legno e corda in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico.</p>	<p>1. e 2. L'art.8 del Regolamento del PUL è stato modificato inserendo i seguenti commi: - i nuovi punti ristoro e i chioschi bar previsti in ambiti esterni al demanio marittimo dovranno uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione degli stessi con uguale tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di intervento. - per il chiosco bar CD_14 il recupero del fabbricato esistente dovrà essere effettuato mediante la conservazione dell'organismo edilizio esistente assicurandone la funzionalità, anche in relazione alla nuova destinazione d'uso, attraverso un insieme di opere che rispettino gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, comprendendo anche il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle nuove esigenze dell'uso. La finitura esterna dovrà essere intonacata e tinteggiata con colori tenui e riconducibili alla tradizione locale. - la nuova concessione CD_15, inserendosi in un contesto in cui è previsto il recupero del fabbricato esistente con la concessione CD_14, dovrà essere realizzata della stessa tipologia a capanna e con le stesse finiture esterne. - gli spazi esterni ai punti ristoro e i chioschi bar potranno essere dotati di sistemi di ombreggiamento con struttura in legno e copertura in tela.</p> <p>3. L'art.21 del Regolamento è stato integrato prevedendo per tutti i manufatti che: "Le finiture esterne dei manufatti dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo di colorazioni tenui e riconducibili alla tradizione locale e comunque che ben si armonizzano con il contesto paesaggistico ad esempio bianco/panna/beige chiaro. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale o mordentate coi colori sopra indicati. Le strutture in metallo cromato potranno essere lasciate a vista, mentre le strutture in alluminio dovranno essere elettrocolorate negli stessi colori di cui sopra." Nel medesimo articolo sarà inoltre riportato un abaco colori.</p> <p>4. Il PUL si occupa esclusivamente di strutture di facile rimozione e le scelte di piano sono coerenti con quanto definito dal punto 3 dell'art. 25 delle direttive.</p> <p>5. Le concessioni CD_14 e CD_15 sono state previste ad una distanza tra loro di 190m. Si specifica che la distanza di 50 metri tra le concessioni prevista all'art.24 delle Direttive si riferisce esclusivamente alle concessioni interne al demanio marittimo al fine di assicurare adeguati spazi destinati alla libera fruizione nella spiaggia. Per una miglior lettura gli elaborati cartografici di progetto sono stati modificati riportando apposita scala grafica.</p> <p>6. L'art. 9 del Regolamento è stato integrato prevedendo che: "I percorsi pedonali di accesso alla spiaggia dovranno essere realizzati in legno o con materiale da riciclo e realizzati con ancoraggi o appoggi che non rechino danno permanente al suolo, ed eventualmente rialzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione. I materiali devono essere trattati in modo da risultare ignifughi, levigati e privi di schegge e i giunti metallici eventuali con la ferramenta di fissaggio dovrà essere trattata contro la corrosione. Al di sotto del piano di calpestio potranno essere installati i corrugati necessari all'installazione degli impianti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici, senza prevedere alcun tipo di scavo e senza danneggiare la vegetazione presente".</p> <p>7. L'osservazione risulta in contrasto con quanto prescritto all'interno del parere VInCA, che prevede l'utilizzo di staccionate in legno o altra delimitazione difficilmente oltrepassabile dagli animali.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.

N. OSS.	N PROT.	DATA	ENTE	SERVIZIO/ SETTORE	RESPONSABILE	OSSERVAZIONE	PARERE TECNICO	Proposta testo Delibera
4D						<p>Mari Ermi:</p> <p>1. Relativamente alle proposte di Piano i box per ospitare gli infopoint, rappresentati in Tav. 9 e descritti nel Regolamento d'uso a pag. 41, non prevedono un'altezza massima, la quale si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 delle direttive, di norma deve essere contenuta entro i 4,50 m e comunque essere tale da garantire la massima apertura delle visuali verso il mare limitandone l'impatto visivo. Si suggerisce di prevedere comunque un'altezza massima degli stessi pari a 3 m, alla stregua dei box per spogliatoi rappresentati in Tav. 9 al fine di una maggiore coerenza tra i manufatti in previsione. Inoltre il materiale da prediligere è il legno e le finiture esterne dovranno rispettare le stesse regole di tutti gli altri manufatti e precisamente indicate al punto 3 di cui sopra in relazione ai chioschi di nuova previsione.</p> <p>2. La nuova concessione di mq 1000 per la posa di ombrelloni, sdraio, lettini, servizi e assistenza ai portatori di handicap e corridoio di lancio (CDS_04) dovrà rispettare le disposizioni di cui al punto 8 dell'art. 25 delle direttive per quanto riguarda le pedane e percorsi. Si precisa che i tratti di arenile assenti in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere delimitati in senso trasversale alla battigia con paletti di legno e corda in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico. Si precisa pertanto che le tre tipologie di recinzioni previste in tav. 9 (semplice, a croce e a mezza croce di Sant'Andrea) si potranno prevedere solamente esternamente ai tratti di arenile di cui sopra.</p> <p>3. Il corridoio di lancio previsto dovrà garantire la fruizione dello stabilimento anche a persone con ridotte capacità motorie, essere costituito da impalcati con struttura in legno semplicemente poggiata al suolo e deve essere garantito il libero transito nella fascia litoranea di almeno 5 m dalla battigia con divieto di installazione di recinzioni che ostacolano l'accesso alla spiaggia.</p> <p>4. Le strutture devono essere concepite e realizzate in modo da essere accessibili e visitabili dai portatori di handicap.</p> <p>5. Si precisa che gli spazi esterni degli stabilimenti balneari possono essere dotati di sistemi di ombreggiamento solo mediante l'utilizzo di ombrelloni con struttura in legno e tela, pergole in legno coperte con listelli di legno o incannicciata o telai di colore sabbia o verde, strutture con telai metallici e teli color sabbia e tensostrutture, ai sensi del punto 7 lettera d) dell'art. 25 delle direttive.</p> <p>6. I servizi igienici in generale dovranno essere realizzati in prossimità delle infrastrutture di rete a cui poterli allacciare o, in mancanza di essi, in punti raggiungibili dai mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui. Le finiture esterne dovranno rispettare le stesse regole di tutti gli altri manufatti e precisamente indicate al punto 3 di cui sopra in relazione ai chioschi di nuova previsione.</p> <p>7. La concessione per la scuola di vela, windsurf, kitesurf e corridoio di lancio (CDM_03) viene indicata con fronte mare pari a 55 m contrariamente a quanto disposto dall'art. 24 delle direttive che prevedere un fronte mare massimo, per le aree affidate o affidabili, pari a 50 m. Si deve pertanto rivedere tale concessione, diminuendone il fronte mare e in aggiunta si chiede di inserire all'interno della tav. 10 la tipologia tipo che rappresenti la fattispecie in questione (concessione noleggio attrezzatura da 500 mq) indicando il fronte mare massimo di 50 m. In aggiunta si precisa che anche per questa concessione ci si dovrà attenere alle indicazioni fornite per la CDS_04.</p>	<p>1. La Tav.9 e il Regolamento del PUL sono stati modificati prevedendo per i box una altezza massima pari a 3 metri.</p> <p>2. Per le concessioni demaniali, tra cui la CDS_04 indicata nell'osservazione, il Regolamento del PUL all'art. 21 prevede che le aree affidate in concessione dovranno essere delimitate obbligatoriamente mediante pali in legno connessi tra loro mediante corda o sagola festonata; da questo tratto risulta escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia. Per maggior chiarezza tale prescrizione è stata riportata anche all'interno dell'art.7.</p> <p>3. Il corridoio di lancio rappresenta una porzione di specchio acqueo destinata all'atterraggio e la partenza dei natanti e unità a vela, delimitata lateralmente mediante l'uso di boe galleggianti. All'interno degli stessi è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio nonché il posizionamento di strutture. Per quanto riguarda la fascia dei 5 metri dalla battigia, come previsto all'art.4 del Regolamento non è consentita la localizzazione di manufatti, la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio o di natanti, tavole da surf etc. Il regolamento sarà integrato con l'obbligo da parte del concessionario di dotarsi di una passerella mobile da posizionare solo in caso di utilizzo da parte di persone con ridotte capacità motorie.</p> <p>4. Relativamente all'accessibilità e fruibilità dai portatori di handicap l'art.7 è stato integrato prescrivendo che: " Le concessioni demaniali in cui si prevedono i servizi e l'assistenza di portatori di handicap dovranno obbligatoriamente assicurare l'accesso a mare ed essere dotati dei servizi minimi (es. passerelle, sedie JOB, sistemi di ombreggio dedicati, etc.)".</p> <p>5. All'art. 21 del Regolamento sono riportate le tipologie architettoniche dei sistemi di ombreggio e delle coperture, coerenti con il punto 7 dell'art. 25 delle direttive.</p> <p>6. I servizi igienici sono stati localizzati in punti facilmente raggiungibili dai mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui.</p> <p>7. La concessione CDM_03 è stata rimodulata prevedendo un fronte mare di 50 metri. La Tavola 10 è stata integrata inserendo la concessione destinata a scuola di vela avente frontemare di 50 metri.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4E						<p>Is Aruttas:</p> <p>1. Le piattaforme lignee balneari previste (CD_16 e CD_17) devono rispettare le disposizioni di cui al punto 9 dell'art. 25 delle Direttive. Il PUL oltre a prevedere la loro localizzazione deve dimostrare il loro armonioso inserimento nel contesto paesaggistico e i sistemi di ancoraggio prescritti devono essere dettagliatamente illustrati in progetto. Si chiede pertanto di integrare la tav.9 nella sezione piattaforme lignee inserendo una foto simulazione del loro inserimento nel contesto e i particolari costruttivi strutturali.</p> <p>2. Per le aree pic-nic, info point, bike sharing si rinnova la richiesta di cui nell'oss. 4B. In merito al percorso pedonale di accesso alla spiaggia si rinvia a quanto indicato nell'oss. 4C. Per i servizi igienici si rimanda a quanto specificato in merito nell'oss. 4D.</p>	<p>1. A seguito dell'osservazione n. 12 dei soggetti privati le piattaforme balneari CD_16 e CD_17 saranno localizzate in spiaggia all'interno della superficie programmabile. Trattandosi di strutture stagionali dovranno essere poggiate direttamente sul suolo e realizzate nel rispetto dei requisiti previsti per le passerelle e pedane; l'art. 21 del Regolamento per le piattaforme lignee è stato modificato escludendo la possibilità della loro realizzazione su pali. Pertanto si conferma la tipologia riportata nella Tav.9. Relativamente alle foto simulazioni del loro inserimento si rimanda alla loro predisposizione in sede di progettazione e rilascio della autorizzazione paesaggistica per la concessione demaniale.</p> <p>2. Per tale punto si rimanda alla risposta delle osservazioni 4B, 4C e 4D.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4F						<p>Su Crastu Biancu:</p> <p>1. Il punto ristoro in previsione (CD_18), risultando isolato, non deve rispettare tipologie esistenti come invece richiesto a Portu S'Uedda, pertanto, al fine di inserirsi in maniera coerente e armoniosa con il contesto, si ritiene che tra le due ipotesi proposte si predilige la realizzazione secondo l'ipotesi n. 1 con copertura interamente piana, dall'aspetto più ordinato, semplice e lineare. In merito alla finitura esterna e colorazione dello stesso si rimanda a quanto specificato per i chioschi bar nell'oss. 4C.</p> <p>2. La nuova concessione interna al demanio di superficie pari a 250 mq per la posa di ombrelloni, sdraio e lettini (CDS_05) dovrà attenersi alle indicazioni fornite per la CDS_04.</p> <p>3. In merito ai percorsi pedonali di accesso alla spiaggia si rinvia a quanto indicato nell'oss. 4C.</p>	<p>1. L'art. 8 del Regolamento è stato integrato prevedendo che i nuovi punti ristoro e i chioschi bar previsti in ambiti esterni al demanio marittimo dovranno uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione degli stessi con uguale tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di intervento. Qualora non siano presenti in vicinanza alle nuove concessioni servizi esistenti, dovrà essere preferibilmente utilizzata la tipologia con copertura piana prevista nella Tav.9.</p> <p>2. Si rimanda alla risposta dell'osservazione 4D.</p> <p>3. Si rimanda alla risposta dell'osservazione 4C.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4G						<p>Is Corrighias:</p> <p>1. Il chiosco bar di nuova realizzazione deve seguire, come tutti i manufatti, le disposizioni di cui al punto 4 dell'art. 25 delle direttive.</p> <p>2. La concessione per la posa di ombrelloni, sdraio, lettini e servizi e assistenza ai portatori di handicap per una superficie di 600 mq (CDS_06) viene indicata con fronte mare pari a 55 m contrariamente a quanto disposto dall'art. 24 delle direttive che prevedere un fronte mare massimo, per le aree affidate o affidabili, pari a 50 m. Si deve pertanto rivedere tale concessione, diminuendone il fronte mare e in aggiunta si chiede di inserire all'interno della tav. 10 la tipologia tipo che rappresenti la fattispecie in questione (concessione per posa di ombrelloni, sdraio e lettini da 600 mq) indicando il fronte mare massimo di 50 m. In aggiunta si precisa che anche per questa concessione ci si dovrà attenere alle indicazioni fornite per la CDS_04.</p> <p>3. In merito ai percorsi pedonali di accesso alla spiaggia si rinvia a quanto indicato nell'oss. 4C. Per i servizi igienici si rimanda a quanto specificato in merito nell'oss. 4D.</p>	<p>1. L'art.21 del Regolamento è stato integrato prevedendo per tutti i manufatti che: "Le finiture esterne dei manufatti dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo di colorazioni tenui e riconducibili alla tradizione locale e comunque che ben si armonizzano con il contesto paesaggistico ad esempio bianco/panna/beige chiaro. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale o mordentate coi colori sopra indicati. Le strutture in metallo cromato potranno essere lasciate a vista, mentre le strutture in alluminio dovranno essere elettrocolorate negli stessi colori di cui sopra." Nel medesimo articolo sarà inoltre riportato un abaco colori.</p> <p>2. La concessione CDS_06 è stata rimodulata prevedendo un fronte mare di 50 metri. La Tavola 10 è stata integrata inserendo la concessione destinata a posa ombrelloni, sdraio e lettini avente superficie 600 mq e frontemare di 50 metri.</p> <p>3. Per tale punto si rimanda alla risposta delle osservazioni 4C e 4D.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.

N. OSS.	N PROT.	DATA	ENTE	SERVIZIO/ SETTORE	RESPONSABILE	OSSERVAZIONE	PARERE TECNICO	Proposta testo Delibera
4H						<p>S'Archeddu e Sa Canna:</p> <p>1. Il nuovo punto ristoro in previsione (CD_20) segue le stesse indicazioni fornite per il punto ristoro di cui all'oss. 4C.</p> <p>2. La concessione per la posa di ombrelloni, sdraio, lettini e servizi e assistenza ai portatori di handicap per una superficie di 600 mq (CDS_07) viene indicata con fronte mare pari a 60 m contrariamente a quanto disposto dall'art. 24 delle direttive che prevedere un fronte mare massimo, per le aree affidate o affidabili, pari a 50 m. Si deve pertanto rivedere tale concessione, diminuendone il fronte mare e in aggiunta si chiede di inserire all'interno della tav. 10 la tipologia tipo che rappresenti la fattispecie in questione (concessione per posa di ombrelloni, sdraio e lettini da 600 mq) indicando il fronte mare massimo di 50 m. In aggiunta si precisa che anche per questa concessione ci si dovrà attenere alle indicazioni fornite per la CDS_04.</p> <p>3. Per i servizi igienici si rimanda a quanto specificato in merito nell'oss. 4D. Per le aree pic-nic si rinnova la richiesta di cui all'oss. 4B.</p>	<p>1. L'art.8 del Regolamento del PUL è stato integrato prevedendo per la nuova concessione CD_20 l'utilizzo della la tipologia a capanna riportata nella Tav.9.</p> <p>2. La concessione CDS_07 è stata rimodulata prevedendo un fronte mare di 50 metri. La Tavola 10 è stata integrata inserendo la concessione destinata a posa ombrelloni, sdraio e lettini avente superficie 600 mq e frontemare di 50 metri.</p> <p>3. Per tale punto si rimanda alla risposta delle osservazioni 4B e 4D.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4I						<p>Sassiniviri:</p> <p>In merito ai percorsi pedonali di accesso alla spiaggia si rinvia a quanto indicato nell'oss. 4C.</p>	Per tale osservazione si rimanda alla risposta dell'oss. 4C.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4L						<p>Maimoni:</p> <p>1. Le nuove concessioni demaniali (CDM_08 e CDM_09) dovranno attenersi alle indicazioni fornite per la CDS_04 (oss.4D).</p> <p>2. Per le aree pic-nic, info point, bike sharing si rinnova la richiesta di cui all'oss. 4B. Per i servizi igienici si rimanda a quanto specificato in merito nell'oss. 4D. Per l'area di sosta si rimanda a quanto descritto in merito nell'oss. 4C. Per la delimitazione dell'area di fruizione animali domestici si rimanda a quanto richiesto nell'oss. 4C. In merito ai percorsi pedonali di accesso alla spiaggia si rinvia a quanto indicato nell'oss. 4C mentre per quelli fuori dai litorali al punto 8 dell'art. 25 delle direttive.</p>	Per tale osservazione si rimanda alla risposta delle osservazioni 4B, 4C e 4D.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4M						<p>Is Caogheddas e Torre del Sevo:</p> <p>1. La nuova concessione (CD_21) dovrà attenersi alle indicazioni fornite al punto ristoro dell'oss. 4F.</p> <p>2. Per l'area di sosta si rimanda a quanto descritto in merito nell'oss. 4B. Per l'area pic-nic si rinnova la richiesta riportata nell'oss. 4B.</p>	<p>1. L'art. 8 del Regolamento è stato integrato prevedendo che i nuovi punti ristoro e i chioschi bar previsti in ambiti esterni al demanio marittimo dovranno uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione degli stessi con uguale tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di intervento. Qualora non siano presenti in vicinanza alle nuove concessioni servizi esistenti, dovrà essere preferibilmente utilizzata la tipologia con copertura piana prevista nella Tav.9.</p> <p>2. Per tale punto si rimanda alla risposta dell'osservazione 4B.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4N						<p>Funtana Meiga:</p> <p>1. Le nuove concessioni inerenti il chiosco bar (CD_22) e il punto ristoro (CD_23) vengono rappresentati, nella tavola di progetto del Piano, uno a nord e l'altro a sud rispetto alla struttura già esistente adibita a punto ristoro (CD_07), pertanto, per quanto espresso a livello generale anche nell'oss. 4D, si ritiene opportuno che i fabbricati oggetto di nuove concessioni debbano uniformarsi a quello che è il contesto esistente e pertanto nei luoghi, come in questo, in cui è prevista la realizzazione di nuovi chioschi bar a poca distanza tra loro, e in un contesto già tipizzato, questi debbano essere della stessa tipologia costruttiva di quello esistente. A riguardo si rileva che gli elaborati proposti non descrivono in maniera sufficiente lo stato concessorio attuale, infatti non viene fornita documentazione fotografica di dettaglio che sarebbe necessaria ai fini di delineare il rapporto che si verrà a creare tra le concessioni già in essere e quelle previste in progetto. La documentazione dovrà, pertanto essere integrata con il rilievo fotografico che descriva le caratteristiche architettoniche e dimensionali delle strutture esistenti. Si ribadisce, anche in questo caso, la necessità di integrare gli elaborati grafici con una planimetria quotata che metta in evidenza la distanza libera tra le aree affidabili o affidate in concessione, aspetto che assume particolare rilevanza in questo contesto caratterizzato da uno sfruttamento ai fini turistici di particolare rilievo.</p> <p>2. Per i servizi igienici e il corridoio di lancio si rimanda a quanto specificato in merito nell'oss. 4D. Per l'area di sosta si rimanda a quanto descritto in merito nell'oss. 4B. Per la delimitazione dell'area di fruizione animali domestici si rimanda a quanto richiesto nell'oss. 4C.</p>	<p>1. L'art. 8 del Regolamento è stato integrato prevedendo che i nuovi punti ristoro e i chioschi bar previsti in ambiti esterni al demanio marittimo dovranno uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione degli stessi con uguale tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di intervento. Qualora non siano presenti in vicinanza alle nuove concessioni servizi esistenti, dovrà essere preferibilmente utilizzata la tipologia con copertura piana prevista nella Tav.9. La Relazione tecnico - illustrativa è stata integrata riportando una documentazione fotografica delle concessioni esistenti. Si specifica che le dimensioni delle stesse sono già riportate negli elaborati di Piano. Le concessioni CD_22 e CD_23 sono state previste ad una distanza superiore a 50m. Per una miglior lettura gli elaborati cartografici di progetto saranno modificati riportando apposita scala grafica.</p> <p>2. Per tale punto si rimanda alla risposta delle osservazioni 4B, 4C e 4D.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4O						<p>San Giovanni di Sinis:</p> <p>1. Per le aree di sosta si rimanda a quanto prescritto nell'oss. 4B. Per tale litorale, si ritiene che, essendo, l'area di sosta, inserita in un contesto ben più urbanizzato rispetto ai precedenti, si possa prevedere anche una pavimentazione in autobloccanti dalle colorazioni tenui del beige. Si precisa che nei parcheggi potranno essere realizzati sistemi di ombreggio con strutture in legno ed eventuale incanniccato, o in alternativa mediante strutture con telai metallici e teli di colore sabbia ricadendo in ambito urbano o semi-urbano.</p> <p>2. Per i servizi igienici si rimanda a quanto specificato nell'oss. 4D. Per le aree info point e bike sharing si rinnova la richiesta riportata nell'oss. 4B.</p> <p>3. In relazione al nuovo punto ristoro di cui alla concessione CDS_02 si rileva quanto espresso per le concessioni di Funtana Meiga, ossia che i fabbricati oggetto di nuove concessioni debbano uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione degli stessi con uguale tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di intervento. Si rileva anche in questa occasione che gli elaborati proposti non descrivono in maniera sufficiente lo stato concessorio attuale, infatti non viene fornita documentazione fotografica di dettaglio che sarebbe necessaria ai fini di delineare il rapporto che si verrà a creare tra le concessioni già in essere e quelle previste in progetto. La documentazione dovrà, pertanto essere integrata con il rilievo fotografico che descriva le caratteristiche architettoniche e dimensionali delle strutture esistenti. Si ribadisce la necessità di integrare gli elaborati grafici con una planimetria quotata che metta in evidenza la distanza libera tra le aree affidabili o affidate in concessione, aspetto che assume particolare rilevanza in questo contesto caratterizzato da uno sfruttamento ai fini turistici di particolare rilievo.</p> <p>4. Per la delimitazione dell'area di fruizione animali domestici si rimanda a quanto richiesto nell'oss. 4C. Anche per le concessioni CDS_11 e CDS_12 ci si dovrà attenere alle indicazioni fornite per la CDS_04 e per quanto concerne il corridoio di lancio previsto si rimanda a quanto prescritto nell'oss. 4D.</p> <p>5. L'area in esame è ricompresa nell'ambito del SIC ITB032239 "San Giovanni di Sinis". Essa ricade nella disciplina dell'art. 18 delle Linee guida per la predisposizione del PUL che prevede il recepimento integrale della disciplina del Piano di Gestione (PdG) del SIC vigente e le relative prescrizioni. Ne consegue quindi che la disciplina concessoria non è in capo direttamente al Comune attraverso il PUL, ma deve essere normata dal Piano di Gestione del SIC. A questo proposito si rileva che il PdG del SIC vigente, approvato con Decreto della RAS Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 108 del 26.11.2008, non fornisce alcuna disciplina e prescrizione relativamente alle attività a carattere turistico, ricreative che possono essere esercitate nell'ambito della area del demanio marittimo. Pertanto, al fine della coerenza</p>	<p>1. La Tavola 9 nonché il Regolamento sono stati modificati escludendo dalle possibili pavimentazioni realizzabili per le aree sosta quelle macadam e in sostituzione è stata prevista una pavimentazione in terra stabilizzata, per natura permeabile e drenante, con colorazioni tenui. La tipologia di pavimentazione in autobloccanti potrà esser prevista esclusivamente nell'ambito di San Giovanni di Sinis.</p> <p>2. Per tale punto si rimanda alla risposta delle osservazioni 4B e 4D.</p> <p>3. Il punto ristoro (CDS_02) citato nell'osservazione non è una nuova previsione del PUL ma trattasi di concessione in essere all'interno di un fabbricato in muratura la cui competenza è della Regione Sardegna. La Relazione tecnico - illustrativa è stata integrata riportando un rilievo fotografico delle concessioni esistenti; le dimensioni delle stesse sono già riportate negli elaborati di Piano. Si specifica che la distanza di 50 metri tra le concessioni prevista all'art.24 delle Direttive si riferisce esclusivamente alle concessioni interne al demanio marittimo al fine di assicurare adeguati spazi destinati alla libera fruizione nella spiaggia. Pertanto per le concessioni previste in ambiti esterni al demanio marittimo la distanza tra le stesse può essere anche inferiore a 50 m. Per una miglior lettura gli elaborati cartografici di progetto saranno modificati riportando apposita scala grafica.</p> <p>4. Per tale punto si rimanda alla risposta delle osservazioni 4C e 4D.</p> <p>5. Come stabilito all'art.25 della L.R. n.7/2021 è attribuita al Comune la funzione di elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali, strumento mediante il quale sono pianificati i servizi di supporto alla fruizione turistico - balneare. Come previsto all'art.18 delle Direttive nel caso di siti Natura 2000 il PUL richiama nel Regolamento l'applicazione di quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione vigenti. Qualora nell'ambito dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di Gestione della ZSC "San Giovanni di Sinis" venissero individuate prescrizioni in contrasto con il PUL si potrà procedere con una revisione dello strumento mediante Variante. Si specifica che gli obiettivi di tutela della Rete Natura 2000 degli habitat in uno "stato di conservazione soddisfacente" è assicurato dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) attivata e conclusa con parere positivo per il PUL di Cabras.</p>	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.

N. OSS.	N PROT.	DATA	ENTE	SERVIZIO/ SETTORE	RESPONSABILE	OSSERVAZIONE	PARERE TECNICO	Proposta testo Delibera
						carattere turistico-ricreativo che possono essere esercitate nell'ambito delle aree del demanio marittimo. Pertanto, al fine della coerenza degli strumenti di pianificazione, si prescrive che, preliminarmente all'approvazione del PUL, venga integrato ed approvato il Piano di Gestione del SIC con le norme, le previsioni e prescrizioni previste per quest'area.		
4P						Capo San Marco: In merito ai percorsi previsti si rimanda a quanto richiesto nell'oss. 4A.	Per tale osservazione si rimanda alla risposta dell' oss.4A.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
4Q						Mare Morto: 1. Il litorale di Mar Morto rientra in zona umida costiera pertanto, ancor più che negli altri casi, la pavimentazione per l'area di sosta in previsione si ritiene che la si debba realizzare secondo l'unica tipologia ammissibile a livello paesaggistico, ossia il sistema con le griglie stabilizzate in quanto le soluzioni alternative previste, in macadam e autobloccanti, condurrebbero a una percezione visiva e panoramica dei luoghi decisamente impattante e non in sintonia con l'ambiente naturalistico circostante. In alternativa alle due ipotesi proposte, in autobloccanti e macadam, da scartare, si può prevedere una pavimentazione in terra stabilizzata, per natura permeabile e drenante, con colorazioni tenui quali il beige chiaro. 2. Il nuovo punto ristoro di cui alla concessione CD_13 deve uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione di un immobile con stessa tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di San Giovanni di Sinis (e pertanto la documentazione progettuale, come già specificato al punto precedente, dovrà essere integrata con il rilievo fotografico che descriva le caratteristiche architettoniche e dimensionali delle strutture esistenti). 3. Per i servizi igienici si rimanda a quanto specificato in merito nell'oss. 4D. Per l'area pic-nic si rinnovano le richieste riportate nell'oss.4B. 4. In merito ai percorsi pedonali di accesso alla spiaggia si rinvia a quanto indicato nell'oss. 4C mentre per quelli fuori dai litorali al punto 8 dell'art. 25 delle direttive. 5. L'area in esame è ricompresa nell'ambito del SIC ITB030034 "Stagno di Mistras di Oristano". Essa ricade nella disciplina dell'art. 18 delle Linee guida per la predisposizione del PUL che prevede il recepimento integrale della disciplina del Piano di Gestione (PdG) del SIC vigente e le relative prescrizioni. Ne consegue quindi che la disciplina concessoria non è in capo direttamente al Comune attraverso il PUL, ma deve essere normata dal Piano di Gestione del SIC. A questo proposito si rileva che il PdG del SIC vigente, approvato con Decreto della RAS Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 108 del 26.11.2008, non fornisce alcuna disciplina e prescrizione relativamente alle attività a carattere turistico- ricreativo che possono essere esercitate nell'ambito delle aree del demanio marittimo. Pertanto, al fine della coerenza degli strumenti di pianificazione, si prescrive che, preliminarmente all'approvazione del PUL, venga integrato ed approvato il Piano di Gestione del SIC con le norme, le previsioni e prescrizioni previste per quest'area.	1. La Tavola 9 nonché il Regolamento sono stati modificati escludendo dalle possibili pavimentazioni realizzabili per le aree sosta quelle macadam e in sostituzione è stata prevista una pavimentazione in terra stabilizzata, per natura permeabile e drenante, con colorazioni tenui. 2. L'art. 8 del Regolamento è stato integrato prevedendo che i nuovi punti ristoro e i chioschi bar previsti in ambiti esterni al demanio marittimo dovranno uniformarsi a quello che è il contesto esistente attraverso la realizzazione degli stessi con uguale tipologia costruttiva di quelli già presenti nell'area di intervento. Qualora non siano presenti in vicinanza alle nuove concessioni servizi esistenti, dovrà essere preferibilmente utilizzata la tipologia con copertura piana prevista nella Tav.9. La Relazione tecnico - illustrativa è stata integrata riportando una documentazione fotografica delle concessioni esistenti. Si specifica che le dimensioni delle stesse sono già riportate negli elaborati di Piano. 3. e 4. Per tali punti si rimanda alla risposta delle osservazioni 4B,4C e 4D. 5. Come stabilito all'art.25 della L.R. n.7/2021 è attribuita al Comune la funzione di elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali, strumento mediante il quale sono pianificati i servizi di supporto alla fruizione turistico - balneare. Come previsto all'art.18 delle Direttive nel caso di siti Natura 2000 il PUL richiama nel Regolamento l'applicazione di quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione vigenti. Qualora nell'ambito dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano di Gestione della ZSC "San Giovanni di Sinis" venissero individuate prescrizioni in contrasto con il PUL si potrà procedere con una revisione dello strumento mediante Variante. Si specifica che gli obiettivi di tutela della Rete Natura 2000 degli habitat in uno "stato di conservazione soddisfacente" è assicurato dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) attivata e conclusa con parere positivo per il PUL di Cabras.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5A	5482	28.02.2024		RAS - Direzione Generale dell'Ambiente		Dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio di incidenza ambientale e rispettate le prescrizioni indicate dall'Ente gestore dell' Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre.	Le misure di mitigazione indicate nello studio di incidenza ambientale nonché le prescrizioni fornite dall'AMP saranno richiamate all'interno del Regolamento.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5B						In relazione all'ambito territoriale di Mare Morto: 1. Dovranno essere previste delle aree di sosta circoscritte e delimitate che consentano ai fruitori della spiaggia di Mare Morto di parcheggiare le auto e percorrere a piedi i sentieri che conducono al litorale, onde evitare il parcheggio non regolamentato su aree vegetate, con conseguente degrado e frammentazione di habitat; 2. Il tracciato ciclabile previsto in prossimità dello Stagno Su Pizzinnu Mortu dovrà essere chiuso e spostato nella pista parallela esistente, al fine di minimizzare il disturbo alle specie di uccelli acquatici che sostano nelle pozze; 3. L'attività di kitesurf esercitata nella laguna di Mistras dovrà essere regolamentata, perlomeno durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, al fine di limitare il disturbo alle popolazioni di uccelli sia a seguito dell'attività sportiva che a seguito dell'eventuale traffico veicolare.	1. Gli elaborati di Piano sono stati modificati prevedendo delle aree sosta circoscritte e delimitate a servizio dei fruitori della spiaggia di Mare Morto. 2. Il tracciato ciclabile in prossimità dello stagno Su Pizzinnu Mortu è stato modificato come richiesto. 3. Il Regolamento all'art. 7 è stato modificato prevedendo che l'attività di kitesurf esercitata nella laguna di Mistras dovrà essere regolamentata, perlomeno durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, al fine di limitare il disturbo alle popolazioni di uccelli sia a seguito dell'attività sportiva che a seguito dell'eventuale traffico veicolare.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5C						In relazione all'installazione delle strutture a servizio delle concessioni balneari: 1. Dovrà essere previsto, per quanto possibile, l'utilizzo di materiali naturali biodegradabili (legno, corde in canapa o in sisal, canne palustri, ecc) o materiali ecocompatibili; 2. Dovrà essere prevista l'infrastrutturazione leggera, attraverso manufatti di facile rimozione ai fini della mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione del litorale (dissuasori, passerelle, servizi igienici); 3. Onde evitare la diffusione di specie alloctone invasive e di specie estranee all'ambiente dunale, nelle aree in concessione non dovrà essere effettuato alcun impianto di vegetazione né a terra né in vaso.	1. e 2. Il Regolamento prevede l'utilizzo di materiali ecocompatibili e l'utilizzo di infrastrutturazione leggera ai fini della mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione del litorale. 3. L'art.11 del Regolamento è stato integrato prevedendo che nelle aree in concessione non dovrà essere effettuato alcun impianto di vegetazione né a terra né in vaso.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5D						Al fine di evitare l'interferenza con aree vegetate, le aree di sosta interne ai siti della Rete Natura 2000, dovranno essere adeguatamente delimitate.	L'art. 9 del Regolamento è stato integrato prevedendo che le aree sosta, in particolare quelle interne ai siti Natura 2000, dovranno essere opportunamente delimitate.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5E						Nei percorsi per i quali è pianificata la chiusura, dovrà essere impedito il passaggio con specifici dissuasori e predisposta idonea cartellonistica, al fine di disincentivare l'uso.	Il Regolamento all'art.9 prevede che l'accesso alla spiaggia dagli ingressi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5F						L'area destinata alla fruizione con animali domestici, dovrà essere delimitata con staccionate in legno o altra delimitazione difficilmente oltrepassabile dagli animali, escludendo ogni superficie vegetata e comprendendo al suo interno solo aree prive di vegetazione.	L'art. 12 del Regolamento è stato integrato prevedendo che l'area destinata alla fruizione con animali domestici, dovrà essere delimitata con staccionate in legno o altra delimitazione difficilmente oltrepassabile dagli animali, escludendo ogni superficie vegetata.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5G						Al fine di contenere la pressione esercitata sulle aree della Rete Natura 2000 dal traffico veicolare, l'Amministrazione Comunale dovrà promuovere il massimo utilizzo della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, possibilmente elettrico, l'introduzione di sistemi per il noleggio di biciclette elettriche, ecc., per il raggiungimento delle spiagge, a discapito del trasporto privato, in modo da alleggerire i sistemi di retrospiaggia.	L'art. 9 del Regolamento è stato integrato prevedendo che dovrà esser promosso il massimo utilizzo della mobilità sostenibile (potenziamento trasporto pubblico, noleggio bici elettriche, etc.) a discapito del trasporto privato per il raggiungimento delle spiagge.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5H						Gli interventi di ampliamento o nuova realizzazione delle aree di sosta dovranno essere eseguiti mantenendo il fondo naturale.	L'art. 9 del Regolamento è stato integrato prevedendo che le nuove aree sosta, inclusi gli interventi di ampliamento, dovranno essere realizzate attraverso la sistemazione del fondo naturale.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5I						Relativamente all'area di sosta di Mare Morto dovrà essere promossa l' eradicazione delle specie aliene in particolar modo delle acacie presenti, favorendo l'impianto di specie autoctone.	L'art. 9 del Regolamento è stato integrato prevedendo che nelle aree sosta, in particolare quella di Mare Morto, dovrà esser promossa l'eradicazione delle specie aliene favorendo l'impianto di specie autoctone.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5L						Non dovrà essere consentito il parcheggio in aree differenti da quelle individuate nel PUL.	L'art. 9 del Regolamento è stato integrato prevedendo che non è consentita la sosta in aree differenti da quelle individuate nel PUL.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.
5M						Tutti gli interventi e i progetti derivanti dal Piano di Utilizzo dei Litorali oltreché qualunque modifica apportata allo stesso Piano, interessanti aree all'interno dei siti Natura 2000 o aventi effetti diretti e/o indiretti sui medesimi, dovranno essere sottoposti a specifici procedimenti di valutazione di incidenza ambientale.	Tutti gli interventi e i progetti derivanti dal Piano di Utilizzo dei Litorali oltreché qualunque modifica apportata allo stesso Piano, interessanti aree all'interno dei siti Natura 2000 o aventi effetti diretti e/o indiretti sui medesimi, verranno sottoposti a specifici procedimenti di valutazione di incidenza ambientale.	Si conferma quanto riportato nel parere tecnico.